

speciali formazioni geologiche profonde che ne garantiscano l'isolamento dalla biosfera per periodi molto lunghi [migliaia di anni e oltre].

Nondimeno, seppure a livello mondiale un impianto di questo tipo sia in effetti entrato in funzione [WIPP-Waste Isolation Pilot Plant, Stati Uniti- Nuovo Messico], tale soluzione non manca di registrare, anche nei Paesi nuclearmente più avanzati, notevoli resistenze da parte dell'opinione pubblica.

Poiché, nel caso italiano, la quantità di rifiuti di III^a categoria da smaltire è modesta, resta forte l'interesse sulla effettiva possibilità di iniziative a livello internazionale o comunitario finalizzate ad un accordo per un sito utilizzabile da parte di una pluralità di Paesi.

Terzo obiettivo, incluso nel piano di indirizzi, riguardava la disattivazione accelerata degli impianti nucleari nella loro globalità. Il che presuppone i seguenti interventi: i) gestione del combustibile irraggiato sia mediante il ritrattamento all'estero, sia mediante lo stoccaggio a secco sul sito in appositi contenitori "*dual purpose*", in attesa del trasferimento al deposito nazionale; ii) alienazione delle materie nucleari e del combustibile fresco ad operatori esteri qualificati e autorizzati; iii) esito finale, condizionato alla disponibilità del deposito nazionale.

Il Piano strategico del 1999 valutava originariamente in 6.300 miliardi di lire [in moneta '99] il costo da sostenere per conseguire gli obiettivi funzionali alla chiusura degli esiti del nucleare, così ripartiti: 300 miliardi di lire previsti per il trattamento e condizionamento di tutti i rifiuti radioattivi prodotti a fine 1999; 900 miliardi di lire, stimati, per la gestione del combustibile irraggiato tramite immagazzinamento temporaneo in contenitori di trasporto/stoccaggio e di riprocessamento di una parte di esso; 4.500 milioni di lire per lo smantellamento completo di tutte le installazioni nucleari dismesse. Tali risorse erano calcolate al netto dei costi generali di gestione, valutati in circa 50 miliardi di lire anno.

Con riguardo alle quattro centrali elettronucleari ENEL, le risorse necessarie per arrivare al completo smantellamento e alla chiusura del ciclo del combustibile avrebbero trovato una loro allocazione nei due fondi, opportunamente predisposti, che l'ENEL, durante la vita produttiva delle centrali, aveva provveduto a costituire riservandovi appositi accantonamenti: i) il "fondo smantellamento impianti nucleari", destinato alla copertura delle spese da sostenere nelle fasi di disattivazione degli impianti, scarico del combustibile irraggiato, messa in stato di conservazione passiva, decontaminazione e smantellamento degli impianti e bonifica dei terreni; ii) "fondo trattamento e smaltimento del combustibile nucleare", destinato a coprire le spese future per trasporto del combustibile irraggiato, eventuale riprocessamento e stoccaggio del combustibile e trasporto al deposito nazionale.

A seguito della definitiva chiusura delle centrali, il CIPE fornì le direttive per l'eventuale rimborso all'ENEL dei relativi oneri e il CIP determinò, quali oneri di anticipata chiusura, la differenza tra la consistenza stimata dei fondi, alla data di chiusura programmata delle centrali [fine vita utile] e l'accantonamento in essere alla data di chiusura anticipata. Successivamente, è stato applicato l'aggiornamento annuale dei fondi sulla base del tasso di interesse reale [posto pari al 5%]. Quanto al fondo trattamento e smaltimento del combustibile relativo alle centrali di Caorso e Trino, l'onere è stato invece determinato mediante un criterio di proporzionalità, sulla base, cioè, del quantitativo di combustibile utilizzato fino alla data di chiusura e della consistenza del fondo alla stessa data.

La disponibilità dei fondi ammontava nel complesso, al 31 dicembre 1999, a circa 1.545 miliardi di lire. Tale somma era stata valutata da ENEL sufficiente a coprire i costi diretti e attualizzati, stimati secondo un programma preordinato su tempi lunghi, sulla base di una strategia di smantellamento ritardato che avrebbe

comportato, dopo l'esecuzione di alcune operazioni preliminari, un lungo periodo di attesa [c.d. custodia protettiva passiva – CPP] dell'ordine di 40-50 anni.

All'atto del conferimento, i citati fondi hanno trovato corrispondenza in due componenti attive: la prima costituita da un credito nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico [CCSE], il cui valore al 31 dicembre 1999 era pari a circa 900 miliardi di lire, la seconda costituita da liquidità pari a circa 645 miliardi alla stessa data.

A copertura di tutti i costi relativi alle attività su indicate, il d.lgs. 16 marzo 1999 n.79 ha poi previsto che, in aggiunta delle risorse accantonate nei fondi, fosse anche attribuita alla Sogin la componente nucleare degli oneri generali afferenti il sistema elettrico [v. a riguardo, *infra*, par.3.1].

A causa della riconosciuta esigenza di procedere ad una accelerazione dell'attività di smantellamento, nella prospettiva di emergenze ambientali e di sicurezza, l'esito finale dei programmi è stato anticipato al 2020 e la stima dei costi è stata rivista. In particolare il Ministro dell'industria, con nota 11 agosto 1999, comunicava all'Enel le voci di costo da includere nella componente nucleare da comprendere negli oneri generali afferenti al sistema elettrico [di cui all'art. 3, co. 11, del d. lgs. 79/99]: a) costi emergenti dalla collocazione delle attività nucleari in una società, la Sogin, separata da Enel, inclusi i costi in precedenza non attribuiti alla componente nucleare in quanto sopportati da Enel come costi aziendali comuni [per personale e servizi, oneri fiscali connessi al nuovo assetto societario, disallineamento di redditività nelle attività patrimoniali]; b) maggiori costi prevedibili per l'accelerazione dei programmi e per esigenze di carattere ambientale e di incremento della sicurezza; c) eventuali altri costi incrementali relativi allo smantellamento delle centrali e alla chiusura del ciclo del combustibile.

La formalizzazione delle modalità di finanziamento – come si dirà - è avvenuta tramite il DM 26 gennaio 2000 poi modificato con DM 17 aprile 2001.

2. La costituzione di SOGIN S.p.A. nel quadro della liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica

Un forte impulso alla liberalizzazione del mercato elettrico è da ascrivere alla direttiva 96/92 CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. L'esigenza di differenziare, nell'ambito dell'unico soggetto ENEL, i molteplici compiti, alcuni e non altri contrassegnati da obblighi di servizio pubblico e, di conseguenza, la differenziata sfera di applicabilità della disciplina comunitaria sulla concorrenza ha imposto, in sede di attuazione da parte della normativa italiana, di prevedere la disarticolazione delle competenze con distinta loro assegnazione a enti diversi e con la costituzione di altrettante società cui affidare competenze ben definite quanto a disciplina applicabile.

In questo quadro di riorganizzazione del settore, la legge 24 aprile 1998 n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, con l'art. 36 ha delegato il Governo a dare attuazione alla citata direttiva e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale.

Il Governo ha quindi adottato il d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 che, all'art. 13 del Titolo III, reca disposizioni sul nuovo assetto societario dell'Enel S.p.A..

In particolare viene stabilito che l'Enel S.p.A. debba costituire società separate per lo svolgimento di alcune attività, fra le quali è specialmente indicata [lett. e), comma 2, art. 13] quella relativa a *“lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarità”*. E' altresì previsto che le azioni della società affidataria di tali compiti siano assegnate al Ministero

del tesoro e che essa debba tuttavia attenersi agli indirizzi del Ministro dell'industria.

Va a riguardo ricordato, che il Piano strategico del 1999, predisposto dal Ministro dell'industria, approvato dal Parlamento, prevedeva l'istituzione di due organismi separati: l'uno di derivazione Enel, per le attività di smantellamento delle centrali nucleari, rappresentato dalla società Sogin, l'altro per la gestione del deposito nazionale, di derivazione Enea.

Alla costituzione della società, prevista all'art. 13, comma 2, lettera e) del d.lgs. 79 e denominata Sogin, ha provveduto l'Enel con atto 31 maggio del 1999 [rep. 8440], mentre al 29 ottobre di quell'anno risale il conferimento da parte di Enel del ramo aziendale relativo al settore nucleare, con le corrispondenti attività e passività. In particolare, fra le attività, figurano crediti verso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per 900 miliardi di lire e disponibilità liquide per circa 645 miliardi di lire e, fra le passività, i due fondi rischi di cui si è detto [v. *retro*, parag. 1.1.] dell'ammontare di circa 1.545 miliardi di lire. Il capitale sociale, originariamente definito in 200 milioni, è stato poi elevato a 30 miliardi e 200 milioni di lire [15.100.000 €] mediante emissione alla pari di numero 30.000.000 nuove azioni ordinarie da lire nominali 1.000 ciascuna, a fronte del conferimento del ramo aziendale di cui all'art. 13, comma 2, lett. e) nonché comma 3 del d.lgs. 79/99 e tenuto conto della perizia estimativa [Delib. Assemblea straordinaria del 22 ottobre 1999]. Il capitale sociale già posseduto al 100% dall'Enel è stato poi trasferito al Ministero del tesoro con convenzione in data 20 ottobre 2000.

3. La missione istituzionale SOGIN: smantellamento delle centrali dismesse e chiusura del ciclo del combustibile

In adesione a quanto previsto all'art. 13 del d.lgs. 79/99 e alle stesse disposizioni dell'atto costitutivo, la disciplina statutaria reca medesime indicazioni in ordine all'oggetto dell'attività, sostanzialmente indirizzata alla realizzazione del c.d. *decommissioning*⁶ e alla chiusura del ciclo del combustibile.

Da dire tuttavia che, già nell'atto costitutivo e poi con lo statuto, l'ambito di attività viene ulteriormente integrato rispetto a quello originariamente previsto dal d.lgs. 79 e limitato alle attività "*connesse e conseguenti*", le quali assumono maggiore esplicazione e estensione. Viene infatti stabilito [art. 2 dell'atto costitutivo] che la società, operando sia in Italia che all'estero, possa svolgere qualsiasi attività, non solo connessa, ma anche *strumentale, affine, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale*, tra le quali, a titolo esemplificativo, sono elencate: il recupero e la *valorizzazione dei siti ove sorgono le centrali*; l'adeguamento in sicurezza, nonché la possibilità di svolgere attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizi nei settori attinenti l'oggetto sociale e qualunque altra attività che consenta migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse, e competenze assegnate⁷. Va a riguardo precisato che una importante distinzione va fatta, a proposito dell'avvenuta

⁶ Nell'industria nucleare, il termine in questione indica tutte le misure da prendere al termine della vita dell'impianto, finalizzate a proteggere e poi rimuovere la struttura produttiva inattiva, in modo da garantire la sicurezza e la salute delle persone direttamente e indirettamente coinvolte.

⁷ Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, viene consentito alla società : i) di assumere partecipazioni e interessenze in altre società e imprese, sia italiane che straniere, le quali svolgano attività analoga, affine, o connessa; ii) di compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili in funzione strumentale o connesse, quali a titolo solo esemplificativo, la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, e quanto altro collegato all'oggetto sociale e che consenta migliore utilizzazione delle strutture o delle risorse anche delle partecipate.

estensione dei compiti in ambiti collaterali a quelli previsti nel decreto 79 e costituenti il *core business* della missione istituzionale.

Se ne ha un importante riflesso nello stesso sistema di finanziamento. Esso ha originariamente formato oggetto di proposta al Ministro da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la delibera 20 settembre 1999 n 138 e poi rivisto nei criteri con la delibera 192/'99 della medesima Autorità che ha individuato la copertura dei costi per la missione Sogin da far gravare sugli oneri generali del sistema elettrico [v. a riguardo parag. 3.1]. Tali costi, la cui copertura rinviene – in aggiunta alle risorse proprie della società – a carico della tariffa elettrica e perciò destinati a pesare sugli utenti, definiti puntualmente dall'Autorità e confermati con decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, attengono ad attività esclusivamente finalizzate al *decommissioning*, cioè all'obiettivo di messa in custodia e smantellamento delle centrali e di chiusura del ciclo del combustibile. In particolare: i) al mantenimento in custodia protettiva con sicurezza passiva delle centrali elettronucleari dismesse di Caorso, Foce Verde [Latina], Garigliano, Trino Vercellese; ii) al completamento dei lavori di smantellamento delle centrali medesime con rilascio del sito senza alcun vincolo di natura radiologica; iii) allo stoccaggio in sito provvisorio, al condizionamento e all'eventuale riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato nelle suddette centrali, nonché al successivo invio del combustibile irraggiato, dei rifiuti e dei materiali radioattivi al deposito nazionale di stoccaggio di lungo termine per la loro conservazione o, in alternativa, all'invio e conservazione presso altri sistemi di stoccaggio a lungo termine equivalenti.

L'attività non regolamentata ha inciso nel 2000 per circa l'8% dell'attività complessiva [13,7% nel 2001 e 17,8% nel 2002] e da un punto di vista contabile

viene ad essa assicurata netta separazione rispetto alla attività oggetto di finanziamento pubblico.

L'ambito di competenza della società, con l'individuazione della missione istituzionale affidata, consente di precisare che la Sogin, seppure costituita in forma di società di capitali, non è assimilabile a una comune impresa privata, essendo caratterizzata da una missione pubblica e da un meccanismo di finanziamento del tutto peculiare e coerente con gli interessi pubblici perseguiti. Interessi, connotati da particolare pregnanza e delicatezza per la sicurezza delle collettività e da iscriverne fra le priorità nazionali specie a seguito delle emergenze più recenti legate alla situazione di allarme per episodi di terrorismo che hanno investito anche il nostro paese [v. a riguardo, Parte I^a, parag. 11].

3.1. Avvio delle attività e determinazione delle risorse a copertura degli oneri

La Sogin, costituita il 31 maggio 1999, è divenuta operativa il successivo 1° novembre, all'atto del conferimento del ramo aziendale nucleare dell'Enel. Essa ha iniziato a operare come società del gruppo Enel, con un Consiglio di amministrazione nominato dall'Enel e poi riconfermato in attesa del trasferimento delle azioni al Ministero del tesoro che, in Assemblea straordinaria del 27 novembre 2000, ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione [v. *infra* parag. 5].

Una prima stima dei costi, da sostenere nel tempo fino al completamento del *decommissioning* degli impianti entro il 2020, è stata presentata dall'Enel ai Ministeri industria e tesoro e all'Autorità a fine agosto 1999, per la determinazione del corrispettivo di cui all'art. 3, comma 11 del d.lgs. 79/99. Questa stima, che tiene conto anche degli oneri di societizzazione del ramo aziendale e dell'accelerazione dei programmi, ammonta, per il *decommissioning*

a 3.176 miliardi di lire [€ 1.640,27 mln] e per la chiusura del ciclo del combustibile a 850 miliardi di lire [moneta 1999 - € 438,98 mln], cui si aggiungono costi generali pari a 913 miliardi di lire [€ 471,53] che includono imposte e tasse, costi del personale della sede centrale, costi di energia elettrica e altri servizi ex Enel. In totale 4.939 miliardi di lire [€ 2.550 mln].

Oltre al personale in carico alla divisione Enel-SGN, pari a circa 600 persone, sono state conferite alla Sogin risorse patrimoniali e finanziarie; fra queste, i due fondi per gli oneri nucleari accantonati dall'Enel in corrispondenza alla strategia di smantellamento differito cui si è aggiunto poi il corrispettivo legato alla tariffa elettrica destinato a coprire i maggiori oneri essenzialmente associati alla nuova strategia accelerata di *decommissioning* e chiusura del ciclo del combustibile.

Il decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, recante individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ha stabilito che sino alla rideterminazione degli oneri da parte dell'Autorità, sulla base del programma triennale delle attività, la copertura degli oneri nucleari costituenti l'attività regolamentata Sogin dovesse avvenire a carico della componente tariffaria denominata A2, il cui valore medio non avrebbe dovuto essere superiore a 0,6 lire per KWh consumato dai clienti finali. L'Autorità per l'Energia elettrica e il gas con la delibera 24 febbraio 2000 n. 39, dopo aver stabilito che a partire dal secondo bimestre 2000 il gettito della componente tariffaria A2 fosse da destinare al rimborso degli oneri per l'attività regolamentata Sogin, ha rideterminato le aliquote di tale componente per adeguarla a quanto disposto con il citato DM 26 gennaio 2000.

Nel dicembre 2000 è stato costituito il Consorzio Smantellamento Impianti del Ciclo del combustibile Nucleare [SICN] con Enea e FN, con il compito dello smantellamento degli impianti relativi al ciclo del combustibile di proprietà di

queste ultime, usufruendo dello stesso meccanismo di finanziamento previsto per Sogin attraverso la tariffa elettrica [v. a riguardo, *infra* parag. 6]. A tale riguardo, va ricordato che il DM 17 aprile 2001 ha modificato il decreto 26 gennaio 2000 affinché l'Autorità aggiornasse la quantificazione degli importi da corrispondere per l'anno 2001 a titolo di acconto a copertura dei costi per le attività svolte anche dal consorzio Sogin-Enea-FN; inoltre ha prorogato di un anno, fissandolo al 31 dicembre 2001, il termine per la rideterminazione degli oneri con valenza triennale e per l'aggiornamento annuale da effettuare, da parte dell'Autorità, sulla base del programma delle attività da presentare da Sogin entro il 30 settembre di ogni anno e tenendo conto di criteri di efficienza economica. Il gettito della componente A2 della tariffa elettrica è stato adeguato a 1 lira per kwh e, più recentemente, a 1,5 lire per kwh per coprire anche i costi delle attività SICN.

Nel settembre 2000 Sogin ha trasmesso alla Autorità il programma delle attività di cui all'art. 8 comma 1, lett. c) del DM 26 gennaio 2000.

Quanto al Consorzio SICN, il termine per la quantificazione degli oneri 2001, ad opera dell'Autorità, è stato fissato al 31 maggio 2001.

Nel frattempo, sempre nell'anno 2000, l'Autorità ha istituito [delib. 9.3.2000 n. 53], presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, il "*Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue*" da utilizzare per il rimborso alla società Sogin dei costi connessi sia alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, sia alla chiusura del ciclo combustibile nucleare e alle attività connesse anche se svolte in consorzio. Tale conto, a partire dal 1° marzo 2000, è alimentato dalla componente A2 della tariffa elettrica e incorpora il "*Conto per il rimborso all'Enel di oneri relativi a attività nucleari residue*". Il residuo credito Sogin nei confronti della Cassa ammontava al 1° gennaio 2002 a 344,99 milioni di euro [668 miliardi di lire].

Con decreto 7 maggio 2001, il Ministro dell'industria ha ridefinito gli indirizzi strategici in precedenza emanati con il decreto 26 gennaio 2000, confermando l'esigenza di disattivazione accelerata, rispetto a quella di lungo periodo di "custodia protettiva di sicurezza passiva" adottata dall'Enel e riconosciuta dal CIP e dall'Autorità⁸. La quantificazione degli importi da corrispondere per l'anno 2001 è avvenuta a titolo provvisorio [Delib. Autorità 27.6.2001 n 146].

A seguito della disposta accelerazione del programma, la Sogin ha preventivato costi per le attività nucleari per 385,79 milioni di euro [lire 746,9 mld] per il triennio 2002-2004, inclusi imprevidi pari al 7,89% del costo totale. L'Autorità ha ritenuto ammissibile tale previsione ma al netto degli eventuali imprevidi, da riconoscere solo a consuntivo, determinando a favore di Sogin l'importo di 362,1 milioni di euro [lire 701,1 mld] per il triennio 2002-2004 [Delib. 23.4.2002 n. 71].

Quanto al consorzio SICN, il programma di attività recava un preventivo di costi, per il triennio in questione, pari a 194,98 milioni di euro [lire 241,7 miliardi], ritenuti però dalla Autorità sopravvalutati [Delib. 71/'02] e perciò non ammissibili se non nella minore misura di 106,2 milioni di euro [lire 205,7 mld].

Meritano segnalazione le raccomandazioni formulate in tale occasione sia alla Sogin che al consorzio SICN, intese a garantire efficienza economica nello svolgimento delle attività.

In particolare la Sogin è stata, fra l'altro, sollecitata a predisporre entro il 31 dicembre 2002 una procedura per la gestione degli appalti di beni e servizi idonea a garantire opportuni livelli di trasparenza e competitività.

⁸ L'esigenza di procedere ad una accelerazione dei programmi era stata riconosciuta sin dall'agosto 1999 da parte del Ministro dell'industria [nota 11 agosto 1999].

3.2. Disattivazione degli impianti nucleari e smaltimento dei rifiuti radioattivi: aspetti procedurali

L'esecuzione delle operazioni connesse alla *disattivazione di impianti nucleari* è soggetta ad un complesso *iter* autorizzativo e procedurale previsto dal d.lgs. 17 marzo 1995 n. 230 [artt. 55 e 56], in parte modificato con il d.lgs. 26 maggio 2000 n. 241⁹.

In base all'indicata normativa, il titolare dell'iniziativa deve proporre istanza al Ministero delle attività produttive [già Ministero dell'industria], allegando il "piano delle operazioni" eventualmente suddiviso in fasi intermedie. Il rilascio dell'autorizzazione avviene previo parere delle amministrazioni interessate: Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro, della sanità, della Regione o Provincia autonoma coinvolta e dell'AMPA. A tali amministrazioni viene trasmessa copia dell'istanza unitamente al piano delle operazioni e alla documentazione al fine di consentire loro di trasmettere, nel termine di sessanta giorni, le proprie osservazioni all'AMPA che, a sua volta, predispone una relazione con proprie valutazioni; ricevuta la quale, le su indicate amministrazioni entro trenta giorni inviano osservazioni finali all'AMPA che, sentita la Commissione tecnica, trasmette al Ministero delle attività produttive il proprio parere con eventuali prescrizioni da adottare.

Tale procedimento, fra l'altro privo in alcuni passaggi di riferimenti temporali certi, a causa del coinvolgimento di una pluralità di amministrazioni abilitate a bloccare l'*iter*, ha determinato un rallentamento nell'attività di smantellamento e di condizionamento dei rifiuti radioattivi. Situazione, questa,

⁹ I decreti in questione hanno dato attuazione alle deleghe legislative di recepimento delle direttive 89/618, 90/641, 92/3, 96/29 EURATOM

aggravatasi in quanto solo di recente è stata completata la composizione della Commissione tecnica cui spetta di esprimere il parere per il Ministero delle attività produttive, mentre la stessa APAT ha avuto una completa riorganizzazione, trasformata da agenzia a direzione del Ministero dell'ambiente con conseguente temporaneo blocco delle attività.

In questo quadro di difficoltà operative, uno sforzo di semplificazione va rilevato nella disposizione recata all'art. 30 del d.lgs. 241/2000 che, modificando l'art. 148 del d. lgs. 230/'95, ha disposto che, con riferimento agli impianti per i quali sia stata inoltrata l'istanza di disattivazione, possano essere autorizzati a stralcio – prima della definizione della procedura - particolari operazioni e specifici interventi qualora siano atti a meglio garantire la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni.

L'avvio dell'esame delle istanze da parte delle amministrazioni competenti è stato peraltro ulteriormente ritardato dalla necessità di definire i criteri per l'integrazione tra la procedura di istanza e la valutazione di impatto ambientale [VIA], la cui applicazione agli smantellamenti nucleari è ancora in via di regolazione, mentre solo di recente sono stati fissati ufficialmente primi riferimenti. Il Ministero dell'ambiente con lettera 18 settembre 2001 ha indicato la necessità di tale procedura per tutte le attività di *decommissioning*, comprese le attività preliminari di cui al d.lgs 241/2000 e al DM 4 agosto 2000, con esclusione delle attività di trattamento rifiuti e di stoccaggio a secco del combustibile; solo per le attività preliminari è stata tuttavia ammessa la possibilità di richiesta di esenzione.

Per quanto riguarda lo *smaltimento e il deposito dei rifiuti radioattivi* la relativa disciplina è recata all'art. 33 del d.lgs. 230/'95, ove viene stabilito che la costruzione e l'esercizio di installazioni per il deposito o lo smaltimento di rifiuti

radioattivi nonché per il trattamento e successivo deposito - ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di compatibilità ambientale - sono soggette a nulla osta preventivo del Ministero dell'Industria, di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro, della sanità, sentite la Regione interessata e l'AMPA. Con DM sono stabiliti i livelli di radioattività o di concentrazione e i tipi di rifiuti cui si applicano le disposizioni in questione.

L'art. 33, quindi, richiama espressamente a tale proposito vanno ricordate le norme recate dal DPCM 10 agosto 1988 n. 377 che ha sottoposto alla procedura di VIA di cui all'art 6 della legge 349/'86 "gli impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o alla eliminazione definitiva dei residui radioattivi"; da menzionare altresì quanto stabilito dal DPR 2 settembre 1999 n. 348 a riguardo degli studi di impatto ambientale, di recepimento della direttiva 85/337/CEE¹⁰, il cui ambito è stato ulteriormente esteso con la Dir. 97/11/CEE¹¹.

Alla complessità della procedura autorizzativa si aggiungono difficoltà operative in quanto diversi decreti attuativi del d.lgs 230 non sono stati emanati o lo sono stati solo di recente.

¹⁰ Rientrano in tale disciplina gli impianti destinati: i) al trattamento di combustibili nucleari irradiati, alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari; ii) allo stoccaggio [previsto per più di dieci anni] di combustibile nucleare irradiato e/o alla raccolta e al trattamento di residui radioattivi, in un sito diverso da quello di produzione.

¹¹ Tale direttiva sottopone a VIA: i) le centrali nucleari e altri reattori nucleari, ivi compresa la disattivazione e lo smantellamento; ii) gli impianti destinati al trattamento del combustibile nucleare irradiato; iii) gli impianti destinati allo smaltimento definitivo del combustibile irradiato; iv) gli impianti destinati allo smaltimento definitivo di rifiuti radioattivi.

4. L'attività SOGIN non regolamentata

4.1. I servizi a favore di terzi

Lo statuto aziendale prevede che, oltre alla attività primaria di *decommissioning*, la Sogin possa svolgere qualsiasi altra attività utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale e che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle risorse e delle competenze [v. a riguardo, *retro* parag. 2.1.]. Si tratta di una impostazione che, ulteriormente articolando le linee tracciate con il d. lgs 79/'99 con conseguente maggior ambito applicativo, è stata confermata con il DM 7 maggio 2001 che autorizza la società a sviluppare attività per terzi anche al fine di una migliore valorizzazione delle strutture, risorse e competenze disponibili, garantendo efficienza e professionalità alle attività di smantellamento.

Ciò ha comportato un impegno non trascurabile in attività di fornitura e servizi sui mercati mentre, per altro verso, l'obiettivo di valorizzazione delle risorse ha suggerito un più adeguato sfruttamento delle vaste aree entro le quali sono collocati gli impianti delle centrali nucleari.

Sogin svolge da molti anni, prima come struttura nucleare di Enel e successivamente come società distinta, attività di assistenza e consulenza all'estero, in particolare nei campi dello smantellamento degli impianti nucleari, del miglioramento della sicurezza degli impianti nucleari in esercizio, degli studi nel settore energetico [piani energetici], del risanamento ambientale. Sul mercato italiano, Sogin è presente nel settore in forte espansione delle bonifiche ambientali.

Si tratta di un impegno tramite il quale la società intende qualificare le proprie risorse, interiorizzando al contempo nuove conoscenze e tecnologie che il confronto attivo con il mercato permette di acquisire.